

e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA "Annunziata – Mariano Santo S. Barbara" Cosenza



DETERMINAZIONE

N° 01313 DEL 30.11.2020

DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. AFFARI GENERALI e ASSICURATIVI

OGGETTO: Tribunale di Cosenza – Ricorso per decreto ingiuntivo n.692/2020 – C.A. / AOCS - Presa d'atto transazione.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, dott. Vincenzo Scoti, in forza delle attribuzioni proprie della dirigenza di cui alla Deliberazione n°132 del 23.07.2020, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, ha adottato la seguente determinazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e Assicurativi

PREMESSO

che con il Decreto ingiuntivo n.692/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza il 23/06/2020, veniva ingiunto all'Azienda Ospedaliera di Cosenza a titolo di competenze professionali di avvocato, il pagamento in favore dell'Avv. Carlo Abbruzzese della somma pari ad euro 18.449,45, oltre interessi legali come da domanda, nonchè le spese e le competenze della procedura d'ingiunzione, accesa dal Professionista e liquidate in suo favore;

che l'Avv. Carlo Abbruzzese, in forza di procura e conseguente accordo in convenzione sottoscritti dal Legale Rappresentante aziendale il 22/06/2011, aveva difeso le ragioni dell'Azienda nel giudizio civile acceso presso il Tribunale di Cosenza al n.1418/2011 RG;

che in data 29/07/2016 il giudizio veniva definito con la Sentenza n.1689/2016, notificata dall'Avv. Abbruzzese alla Direzione Generale aziendale con pec del 25/10/2016;

che le competenze del Professionista incaricato, dapprima sospese e contestate poichè l'Avv. Abbruzzese notificava erroneamente la data per proporre appello, venivano nuovamente riconosciute a seguito dell'emissione della Sentenza d'appello n.2214/2019 nella quale si dichiarava espressamente la tempestività dell'atto avanzato dall'Azienda in quanto appello incidentale ex artt. 334 e 343 c.p.c., tenuto conto dell'appello incidentale delle altri parti e soprattutto dell'appello principale, tant'è che la Corte entrava nel merito della sua disamina come degli altri atti di impugnazione di controparte;

che l'Avv. Abbruzzese con pec del 07/05/2020, richiedeva le sue spettanze per complessivi euro 40.639,41 lordi, cifra non riconosciuta poichè risultante da errati calcoli che prendevano in considerazione uno scaglione di riferimento superiore rispetto a quello della vertenza, tant'è che il successivo decreto ingiuntivo richiesto dal Professionista ed oggetto della transazione, è stato concesso invece ed in modo corretto, come confermato anche dal visto di congruità apposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, per una cifra di gran lunga inferiore, ovvero per complessivi euro 18.449,45, oltre accessori come per legge;

che le parti, volendo addivenire ad un accordo transattivo della vertenza, non sussistendo motivi di opposizione al decreto ingiuntivo notificato e non ostando più ragioni per il pagamento delle competenze maturate, pervenivano all'accordo per la stipula di un atto transattivo che veniva sottoscritto in data 27/07/2020 e riportante il n. Rep. 01, che si allega al presente atto formandone parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

che nell'atto di transazione, l'Azienda Ospedaliera di Cosenza si obbliga a corrispondere all'Avv. Carlo Abbruzzese, a saldo e stralcio, la somma pari ad euro 26.746,65 lorde, ovvero euro 18.072,00 per compensi, euro 2.710,80 per spese generali al 15%, euro 831,31 per CPA al 4%, euro 4.755,10 per IVA al 22%, euro 377,44 per spese esenti, per complessivi euro 26.746,65, al lordo della RA al 20% per euro 4.156,56;

che l'Avv. Abbruzzese, da parte sua, rinuncia agli interessi ed alle spese della procedura d'ingiunzione riconosciuti in suo favore dal Tribunale di Cosenza, con l'emissione del decreto ingiuntivo n.692/2020 e per effetto del pagamento suddetto, riconosce di non avere più nulla a pretendere dall'Azienda Ospedaliera di Cosenza in relazione al predetto atto d'ingiunzione;

di attestare la necessaria copertura dell'onere derivante dal presente provvedimento all'interno delle relative voci di costo del Bilancio economico preventivo aziendale;

che il Direttore dell'Ufficio ha designato quale responsabile del procedimento il Dott. Ivan Gaudio:

che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla vigente normativa in materia;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativo;

DETERMINA

di ritenere le premesse integralmente ripetute e confermate;

di prendere atto della transazione di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di liquidare in favore dell'Avv. Carlo Abbruzzese, per le causali indicate in premessa, la complessiva somma pari ad euro 26.746,65, al lordo della RA;

di precisare che la spesa complessiva pari ad euro 26.746,65, verrà imputata al conto di costo n.502.2.116 e che tale spesa trova copertura sul budget assegnato;

di notificare all'UOC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie il presente atto, successivamente all'adozione;

di dare mandato al responsabile del sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3 – ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento Dott. Ivan Gaudio

Il Direttore della UOC Affari Generali ed Assicurativi Dott. Vincenzo Scoti

SI ATTESTA

Che la presente determin	nazione			
- è stata pubblicata sull'a rimarrà per quindici gior	albo pretorio di questa Azienda i rni;	n data,	e vi	
- è stata trasmessa al Co	llegio Sindacale in data	;		
	fogli intercalari e n			
Cosenza, li				
Coscilza, ii		Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic. (Dott. Vincenzo Scoti)		
	SI ATTE	STA		
• Che la presente detern Regionale 22 gennaio 199		secutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7	, della Legge	
• Che la presente determ	minazione, sottoposta a contro	llo preventivo di legittimità, è stata tra	asmessa alla	
Regione Calabria per i	il controllo preventivo di legi	ttimità, con nota protocollo n	del	
ai sensi e	e per gli effetti dell'art. 13, comm	na 1, della Legge Regionale n.11 del 19 m	narzo 2004.	
Cosenza, li	Il Direttore della UOC AA.GG. e Assic. (Dott. Vincenzo Scoti)			
	SI ATTE	STA		
Che la presente determin	nazione			
	data gge Regionale 19/03/2004 n. 11	per decorrenza del termine di cui all'a	art. 13,	
- è stata approvata dalla	Regione Calabria con provvedim	deldel		
- è stata annullata dalla	Regione Calabria con provvedim	ento n del		
Cosenza, li		Il Direttore della UOC AA.GG. e A (Dott. Vincenzo Scoti)	issic.	